



Provvedimento n° 19 del 30.11.2017

OGGETTO: Provvedimento a contrattare per l'indizione di gara del servizio di Assistenza domiciliare per progetto Home Care Premium

Parti integranti e sostanziali :

All. A Progetto – aspetti generali del servizio HCP

All. B Capitolato speciale

All. C Schema accordo quadro

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la LRT n. 40/2005 e s.m.i., in particolare l'art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese hanno stabilito di consolidare l'esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore Società della Salute Area pratese il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa e successivamente confermato per ulteriori due anni con medesimo atto del Presidente n. 2 del 30.11.2017;

PRESO ATTO:

- della deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22.12.2014 in cui viene assunto l'impegno a garantire la gestione unitaria in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis c. 3 lett. c e lett. d, anche sulla base della ricognizione dei servizi sociali e socio sanitari erogati nell'ambito della zona Pratese;
- della deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18.03.2015 con la quale si individua nel Comune di Prato l'Ente erogatore dei servizi socio assistenziali per l'intera Area pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l'Ente erogatore dei servizi socio sanitari per l'intera Area pratese;

VISTE:

- la delibera di Assemblea dei Soci n. 4 del 09.02.2015 con cui la SDS Area Pratese aderisce al primo Avviso Home Care Premium 2014 per il convenzionamento di Ambiti Territoriali disponibili alla gestione convenzionata di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti e successivamente, a seguito dell'ammissione al Progetto, è stato sottoscritto l'accordo di Programma fra questa SdS Pratese e l'INPS - Gestione Ex Inpdap per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2014;
- la delibera di Assemblea dei Soci n. 17 del 21.07.2017 con cui la SDS Area Pratese aderisce ad un secondo bando pubblico per il progetto Home Care Premium 01.07.2017 – 31.12.2018 e anche in questo caso ottiene la sua ammissione;

CONSIDERATO:

- che la Società della Salute Area Pratese, in qualità di soggetto attuatore del progetto Home Care Premium gestisce in modo diretto le risorse Inps a seguito di accordo con la stessa siglato;
- che il progetto prevede l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale per la cura della persona e dell'ambiente di vita rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti e minori con carenti risorse personali o della rete familiare;
- che suddetto servizio viene ad oggi erogato da Soggetti qualificati iscritti ad Albo aperto individuati mediante esercizio del diritto di scelta riconosciuto all'utente secondo quanto prescritto dalla L.R Toscana n. 82/2009 e ss.mm.ii., ed è espletato nell'ambito del territorio dei Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio;

PRESO ATTO:

- che il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare nell'ambito del progetto Home Care Premium avviene con risorse Inps trasferite al Consorzio SDS a seguito di puntuali rendicontazioni;
- della volontà dell'Assemblea dei soci del Consorzio SDS di procedere all'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare nell'ambito del progetto Home care Premium, come riportato nel verbale di Assemblea del 16.11.2017;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3141 del 14.11.2017 del Comune di Prato con la quale si indice una gara tramite procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, quale Ente gestore di tale servizio per conto del Consorzio SDS Area Pratese;

PRESO ATTO che la procedura avviata dal Comune di Prato ha per oggetto un servizio del tutto simile a quello svolto nell'ambito del progetto Home Care Premium, con nota SDS (p.g. n. 1463 del 20.11.2017) è stato chiesto al Comune di Prato di poter aderire a tale procedura di gara;

VISTA la conseguente determinazione dirigenziale n. 3297 del 21.11.2017 del Comune di Prato con la quale si accoglie la richiesta formulata dal Consorzio SDS di cui al precedente capoverso e con la quale si dispone l'introduzione di ulteriori 4 lotti di gara territorialmente omogenei a quelli del Comune di Prato in modo tale da favorire l'unicità del riferimento per l'utenza e quindi aggiudicare il servizio gestito dal Comune di Prato e quello gestito dal Consorzio SDS per il medesimo lotto territoriale al medesimo operatore economico;

TENUTO CONTO che l'affidamento del servizio sarà ripartito su quattro lotti per la durata di 48 mesi, come descritti nell'allegato A, e ciascuno del valore massimo affidabile al lordo di IVA come di seguito specificato:

- Lotto 5 --- €320.000,00
- Lotto 6 --- €320.000,00
- Lotto 7 --- €320.000,00
- Lotto 8 --- €320.000,00

e rispetto ai predetti importi è da tenere in considerazione, quale fattispecie meramente eventuale, una proroga dei contratti attuativi degli accordi quadro entro il limite massimi affidabile per complessivi €151.168,00 al lordo di IVA come di seguito ripartiti per lotto:

- Lotto 5 --- €37.792,00
- Lotto 6 --- €37.792,00
- Lotto 7 --- €37.792,00
- Lotto 8 --- €37.792,00

che il valore complessivo dell'appalto massimo affidabile è pari ad €1.431.168,00 al lordo di IVA comprensivo della stima dell'eventuale proroga da intendersi quale fattispecie meramente eventuale;

PRESO ATTO della seguente documentazione di gara:

- **Allegato A** Progetto – aspetti generali del servizio HCP
- **Allegato B** Capitolato speciale
- **Allegato C** Schema accordo quadro

il tutto accluso al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso, nelle debite forme, dal Direttore della SDS;

Richiamati gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE

1) di approvare integralmente la narrativa che precede;

2) di dare atto che il Comune di Prato con determinazione dirigenziale n. 3297 del 21.11.2017 ha accolto la richiesta formulata dalla Società della Salute Area Pratese per aderire alla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in ambito Home Care Premium;

3) di approvare a tal fine la seguente documentazione di gara:

- **Allegato A** Progetto – aspetti generali del servizio HCP
- **Allegato B** Capitolato speciale

- **Alleagato C** Schema accordo quadro

il tutto accluso al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

4) che il valore complessivo quadriennale dell'appalto massimo affidabile è pari ad €1.431.168,00 al lordo di IVA comprensivo della stima dell'eventuale proroga da intendersi quale fattispecie meramente eventuale;

5) di stabilire che il RUP e il Direttore dell'esecuzione saranno nominati in una fase successiva a questa;

6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

PUBBLICATA ALL'ALBO ON LINE dal al

Prato,

IL DIRETTORE SDS PRATESE
Dott. Michele Mezzacappa



ALLEGATO "A"
Prov. Direttore SDS n.19 del 30.11.17

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN AMBITO HOME CARE PREMIUM

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell’art. 23, co. 15, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) relativamente all’appalto del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per l’Area Pratese, da affidarsi per il quadriennio 2018-2021 mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Aspetti generali del servizio

1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

Premessa

Il servizio in parola (di seguito, per brevità “SAD”) viene reso direttamente dalla Società della Salute Area Pratese, Consorzio pubblico, in base della Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i., senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.lgs. 267/2000, tra AUSL Toscana Centro e i 7 Comuni dell’area pratese.

Ciò premesso, il contesto territoriale rispetto al quale il SAD oggetto di gara deve essere restituito all’utenza, afferisce non solo al territorio del Comune di Prato ma anche il territorio dei Comuni di Cantagallo, di Carmignano, di Montemurlo, di Poggio a Caiano, di Vaiano e di Vernio.

Il territorio viene ripartito in quattro lotti distinti così rappresentati (v. anche disciplinare di gara):

Lotto 5: Cantagallo, Vernio, Vaiano e Prato ex Circoscrizione Nord

Lotto 6: Prato ex Circoscrizione Centro e ex Circoscrizione Est

Lotto 7: Carmignano, Poggio a Caiano e Prato ex Circoscrizione Sud

Lotto 8: Montemurlo e Prato ex Circoscrizione Ovest.

Il territorio delle ex Circoscrizioni del Comune di Prato è definito come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/2/1994 e ss.mm.ii., e consultabile alla pagina web <http://www2.comune.prato.it/statuto-regolamenti/regolamento-comunale-decentramento/pagina382.html>).

Il SAD è rivolto alla cura della persona e dell'ambiente di vita rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti e minori con carenti risorse personali o della rete familiare.

Il servizio oggetto dell'appalto è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana n. 82 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*".

Servizi e prestazioni richieste

I servizi e le prestazioni richieste consistono in:

- Alzata semplice o complessa;
- Rimessa a letto semplice o complessa;
- Bagno semplice/complesso
- Igiene personale;
- Preparazione, aiuto e somministrazione pasto;
- Sorveglianza delle condizioni personali ed abitative;
- Supporto alla vita di relazione, accompagnamento alle attività esterne;
- Igiene ambiente di vita;
- Spesa e disbrigo commissioni;
- Prestazioni igienico-sanitarie.

Personale

Il personale da destinare allo svolgimento del servizio deve essere in possesso:

- per i servizi di assistenza diretta alla persona, alternativamente, della qualifica di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) o di Assistente di Base (A.d.B.).

- per i servizi di assistenza generica, alternativamente, della qualifica di Assistente generico, Operatore addetto alle pulizie, ecc. in possesso di attestazione di frequenza corso HACCP.

Al personale addetto all'assistenza domiciliare il Fornitore rimborsa i costi di spostamento tra i domicili dei vari utenti e/o tra le varie sedi di servizio e considera il tempo impiegato come tempo lavorato.

Il servizio è attualmente posto in essere attraverso personale dipendente di Cooperative e Consorzi di cooperative iscritte ad apposito Albo aperto. Relativamente a detto personale, il capitolato speciale prevede apposita clausola sociale di riassorbimento che così dispone: *“Il Fornitore, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente impiegato nel servizio, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempreché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, il Fornitore si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale dell'appaltatore uscente.”*

Fra i documenti di gara verrà messo a disposizione l'elenco del personale in forza agli appaltatori uscenti

Materiale e mezzi per l'espletamento del servizio

La Ditta aggiudicataria deve fornire al personale tutto il materiale, le attrezzature ed i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività. Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o della persona, il materiale di consumo necessario (detersivi, sapone, asciugamani, etc.) è messo a disposizione dall'utente.

È previsto inoltre che il Fornitore sia dotato di adeguata strumentazione hardware e software per la rilevazione certificata delle presenze degli operatori al domicilio degli utenti e delle prestazioni ivi rese, anche ai fini dello svolgimento delle occorrenti verifiche e valutazioni da parte dell'Amministrazione.

Sede operativa e coordinamento

Il Fornitore deve garantire l'apertura di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

Tale sede deve essere idonea, accessibile nei normali orari d'ufficio e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività nonché deve essere contattabile telefonicamente, a mezzo email e a mezzo fax. La sede deve inoltre essere regolarmente presidiata ogni giorno, inclusi i giorni festivi, almeno durante la fascia oraria di servizio, da personale adeguato anche al fine di disporre attivazioni in urgenza o emergenza assicurandone il debito coordinamento.

È prevista inoltre a carico del Fornitore l'individuazione di un responsabile con funzioni di coordinamento di tutte le attività ivi inclusa la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza. Deve altresì coordinare e supervisionare le attività degli operatori per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e le famiglie e svolgere il ruolo di interfaccia con la Società della Salute, sportello Home Care Premium.

Alla figura del responsabile del coordinamento fa capo anche l'attività di documentazione e rendicontazione sul servizio reso.

2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, co. 3, D. Lgs. 81/2008 e di conseguenza i costi per la sicurezza di cui all'art. 26, co. 5, del citato decreto sono pari a € 0,00.

3) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio e degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Il servizio erogato direttamente dalla Società della Salute Area Pratese, trova il suo finanziamento con risorse Inps, liquidate in favore del Consorzio dietro rendicontazione delle spese dovute per i servizi resi.

Queste ultime risorse sono pertanto caratterizzate da una non quantificabilità certa a priori sui complessivi quattro anni di durata dell'Accordo Quadro, tenuto conto che lo stanziamento di risorse Inps in favore della SdS, avviene, periodicamente a posteriori.

Ulteriore aspetto non determinabile aprioristicamente è l'aliquota IVA che verrà applicata al servizio in parola. Infatti, a seconda della natura giuridica e fiscale del soggetto che si

aggiudicherà il servizio (che potrà essere anche diverso per ogni lotto) potrà applicarsi un'aliquota diversa.

La scelta dell'accordo quadro, da concludersi con un operatore per lotto, che consente di stipulare singoli affidamenti nei limiti delle risorse utilizzabili trasferite alla Società della Salute, permette di ovviare alle criticità sopra descritte.

Infatti, seppur a fronte di un importo massimo - predeterminato in ciascun accordo quadro (uno per ogni lotto) - per cui potranno essere effettuati affidamenti, l'Amministrazione si riserva di effettuare affidamenti in misura ridotta rispetto a tale importo.

Quanto all'importo posto a base di gara (ovviamente quest'ultimo da considerarsi al netto d'IVA) e su cui sono ammessi i ribassi, viene stimato in € 21,80 all'ora.

Tale importo tiene conto in primo luogo dell'attuale corrispettivo orario:

- per servizi alla persona (prestazioni da n° 1 a n° 7 della declaratoria delle prestazioni descritte nel capitolato) in cui si concreta circa il 75% del servizio e pari ad €/h 20,32;
- Per servizi di cura dell'ambiente di vita (prestazioni da n° 8 a n° 10 della declaratoria delle prestazioni descritte nel capitolato) in cui si concreta circa il 25% del servizio e pari ad €/h 17,40.

Tale importo tiene altresì conto del costo della manodopera.

Il contratto nazionale di lavoro preso a riferimento per la gara in oggetto è il *contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* (in quanto trattasi di tipologia di impresa di norma maggiormente operante nel settore), stipulato il 16 dicembre 2011.

Per la definizione del costo del personale si è preso a riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 che si basa sul contratto sopra richiamato e, in particolare, la tabella allegata al Decreto stesso.

Le figure professionali richieste per l'espletamento del servizio oggetto di gara, per le prestazioni alla persona sono di regola, quella di Assistente domiciliare e per le prestazioni di cura all'ambiente di vita, quella di addetto alle pulizie.

Il costo orario del lavoro per tali figure professionali individuato sulla base della predetta tabella corrisponde a:

- € 16,91 per Addetto alle pulizie (qualifica A1)
- € 19,44 Assistente domiciliare (qualifica C1).

Tenendo conto delle diversa incidenza percentuale della tipologia di prestazioni sopra indicata, si può presumere un costo medio orario della manodopera da impiegarsi sul servizio pari ad € 18,81.

Rispetto a questo costo si stima un incremento di circa il 16% per spese generali di gestione, costo di produzione del servizio, spese di materiale necessario per l'espletamento del servizio e, in via generale e residuale, ogni altro costo diretto o indiretto gravante sulla Ditta affidataria in ragione del servizio aggiudicato, ivi comprese le spese assicurative, quelle per la partecipazione alla gara e quelle di contratto. L'incremento come sopra determinato deve compensare anche l'alea della diversa distribuzione delle tipologie di servizio richieste talché nella verifica di affidabilità delle offerte si richiede che sia dimostrata la sostenibilità di una ripartizione del 75% di servizi di assistenza diretta alla persona.

Quanto agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 - come da ultimo modificato con D. Lgs. 19/4/2017 n. 56 -, occorre tenere conto che l'attuale formulazione non consente l'immediato stanziamento delle risorse essendo questo subordinato, ai sensi del comma 2°, all'istituzione di apposito fondo il cui 80% delle risorse ivi stanziato (co. 3°) può essere ripartito secondo modalità e criteri da prevedersi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che l'Amministrazione deve adottare secondo il proprio ordinamento.

In vista dell'espletamento di detti adempimenti di legge, ad oggi non in essere per il Comune di Prato, si stima sin d'ora l'ammontare degli incentivi per funzioni tecniche in circa € 7.000,00.

Il corrispondente stanziamento di risorse avverrà a fronte della istituzione del menzionato fondo e la correlata ripartizione avverrà conformemente all'approvando regolamento in materia.

Per quanto concerne la durata dell'accordo quadro, si stabilisce che sia pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o dell'affidamento della prima prestazione, se precedente, ritenendo tale periodo congruo in relazione alla necessità di fornire riferimenti assistenziali stabili agli utenti.

Per sua natura l'accordo quadro esaurirà i suoi effetti al raggiungimento dell'importo massimo erogabile, come di seguito calcolato, anche se precedente la scadenza naturale dei quattro anni.

La durata dei contratti attuativi in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

L'importo massimo dell'accordo quadro per ciascun lotto è determinato come segue:

Lotto 5: € 320.000

Lotto 6: € 320.000

Lotto 7: € 320.000

Lotto 8: € 320.000

Con riferimento all'importo massimo di ciascun accordo quadro, si precisa che le ore di servizio che potranno essere erogate per ciascun lotto non sono immediatamente correlate allo stesso importo massimo quadriennale del lotto poiché tale importo indica lo stanziamento massimo complessivo a finanziamento dell'appalto, invi inclusa la componente dell'IVA che non è predeterminabile a priori attesa la variabilità della relativa aliquota a seconda della natura dell'aggiudicatario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto deve tener conto anche delle opzioni di proroga, come segue:

		Spesa massima dell'eventuale proroga al lordo dell'IVA	Spesa massima LOTTO + Spesa massima proroga al lordo dell'IVA
LOTTO 5	Cantagallo, Vernio, Vaiano e Prato ex circoscrizione Nord	€ 37.792,00	€ 357.792,00
LOTTO 6	Prato ex circoscrizioni Centro ed Est	€ 37.792,00	€ 357.792,00
LOTTO 7	Poggio a Caiano, Carmignano e Prato ex circoscrizione Sud	€ 37.792,00	€ 357.792,00
LOTTO 8	Montemurlo e Prato ex circoscrizione Ovest	€ 37.792,00	€ 357.792,00

Ai fini del calcolo del suddetto valore, la proroga, fattispecie meramente eventuale, è stata considerata pari all'11,81% del massimo affidabile.



ALLEGATO "B"

Prov. Direttore SDS n.19 del 30.11.17

**Capitolato speciale per il servizio di assistenza domiciliare dell'Area Pratese
in ambito Home Care Premium**

- Art. 1) - Oggetto del contratto**
- Art. 2) - Finalità del servizio**
- Art. 3) - Tipologia e declaratoria delle prestazioni**
- Art. 4) - Progetto di gestione**
- Art. 5) - Modalità di attivazione del servizio**
- Art. 6) - Modalità di svolgimento delle prestazioni**
- Art. 7) - Compiti dell'amministrazione appaltante, monitoraggio e verifica dei progetti**
- Art. 8) - Sospensioni e cessazioni del servizio**
- Art. 9) - Personale impiegato**
- Art. 10) - Materiali e mezzi**
- Art. 11) - Sede operativa e coordinamento**
- Art. 12) - Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare**
- Art. 13) - Responsabilità e obbligo di assicurazione**
- Art. 14) – Divieto di cessione del contratto. Subcontratti**
- Art. 15) - Corrispettivo e revisione dei prezzi**
- Art. 16) - Adempimenti preliminari e modalità di pagamento**
- Art. 17) - Assoggettamenti fiscali e contrattuali**
- Art. 18) - Periodo di prova**
- Art. 19) - Controversie**

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, gestiti in forma diretta dalla Società della Salute Area Pratese ai sensi della L.R. 24/2/2005 n. 40 e ss.mm.ii., per la cura della persona e dell'ambiente di vita rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti e minori con carenti risorse personali o della rete familiare presenti nella Zona Distretto Pratese e comunque rientranti nei casi previsti ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 24/02/2005 n. 41.

2. Il servizio viene affidato, dalla Società della Salute Pratese, a seguito di Accordo siglato con l'INPS nell'ambito del Progetto Home Care Premium e deve essere espletato nell'ambito del territorio dei Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio. La Società della Salute, in base all'accordo sottoscritto, istituisce un apposito Sportello Home Care Premium ed individua il Case Manager ovvero l'operatore sociale che sovrintende ai casi presi in carico.

3. Il servizio menzionato rientra tra i servizi di cui all'art. 140 del d. lgs. 18/4/2016 n. 50 ed è individuato al CPV 85312400-3.

4. Il servizio oggetto del presente appalto, segnatamente quello di seguito meglio descritto all'art. 3, alla lettera a) "assistenza domiciliare", è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana n. 82 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*".

Il Fornitore deve pertanto, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'attività, aver conseguito il citato accreditamento predisponendo tutta la documentazione e rendendo le specifiche dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 03/03/2010 n. 29/R, relativi ad aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali, di partecipazione e di qualità facenti capo all'appaltatore dei servizi in parola. In corso di esecuzione il Fornitore deve altresì provvedere alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori definiti dal Regolamento, secondo quanto specificato dall'art. 5 del Regolamento medesimo.

In caso di Consorzio o di R.T.I. tale requisito deve essere conseguito da parte di ciascun soggetto aderente al Consorzio o al R.T.I. coinvolto nell'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

La validità dell'accordo quadro è stabilita, secondo quanto previsto nello schema di accordo quadro, in 48 mesi complessivi. La decorrenza del periodo di validità dalla stipula del contratto o dall'affidamento della prima prestazione, se precedente.

Articolo 2 - Finalità del servizio

1. L'assistenza domiciliare si configura come un sistema di prestazioni di cura della persona e del suo ambiente di vita programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) elaborato dallo Sportello Home Care Premium;

2. Il servizio di assistenza domiciliare si caratterizza come attività fondamentale dell'assistenza territoriale, di integrazione e supporto alle persone e alle famiglie ed è finalizzato a:

- salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ridurre gli stati di cronicizzazione, di dipendenza assistenziale, nonché favorire il ripristino di ruoli sociali significativi;

- promuovere e mantenere l'autonomia personale e le relazioni sociali, garantendo la migliore qualità di vita possibile;
- integrare le funzioni di cura della rete familiare relative all'autonomia personale e di vita quotidiana;
- sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia per la soddisfazione di bisogni primari;
- prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni precoci ricorrenti o definitive;
- fornire sostegno alla persona che si prende cura in modo continuativo dell'assistenza a soggetti con gravi problematiche sociosanitarie e di lungo-assistenza;
- favorire la continuità assistenziale anche integrandosi con progetti di supporto al rientro a domicilio.

Articolo 3 - Tipologia e declaratoria delle prestazioni

a) Assistenza domiciliare

1. Le prestazioni di assistenza domiciliare sono aggregate nelle due tipologie generali di attività di assistenza diretta alla persona e di assistenza generica come dettagliato nella tabella declaratoria delle prestazioni. Le prestazioni afferenti alle due tipologie possono essere contemporaneamente presenti e necessarie in relazione ai singoli progetti personalizzati.

2. Il Fornitore deve non solo eseguire in modo tecnicamente corretto la sequenza degli interventi assistenziali previsti dai Piani Assistenziali Individuali (di seguito, "PAI"), ma anche osservare, rilevare, monitorare i bisogni, le esigenze e i cambiamenti dell'utente, ai fini della conferma o modifica dei PAI.

3. Per ogni intervento vengono date le indicazioni, cui il Fornitore deve attenersi, relative a:

- un tempo medio previsto, indispensabile affinché l'intervento stesso sia effettuato correttamente in merito agli aspetti tecnico-professionali, ivi compresa un'adeguata valorizzazione degli aspetti relazionali;
- il numero degli operatori ritenuto adeguato per affrontare l'intervento in sicurezza per l'utente e per lo stesso operatore, in riferimento al grado di autonomia dell'utente, alla capacità di collaborazione con l'operatore, alla presenza attiva di familiari o personale a pagamento. Questi elementi determinano se il livello della prestazione è semplice o complesso;
- la fascia oraria prevista per l'esecuzione degli interventi, fatte salve richieste specifiche da parte dell'utente.

4. Le attività di assistenza devono essere caratterizzate dalle seguenti azioni comuni:

- aiutare la persona nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità psichiche e fisiche ed osservando in ogni caso i principi autodeterminazione e di stimolo alla massima autonomia;
- informare e coinvolgere la persona, verbalizzando l'intervento che si andrà a fare e stimolando la sua collaborazione nel rispetto delle capacità ed autonomie residue;
- informarsi sulle condizioni della persona direttamente e/o con il familiare;
- aver cura di predisporre l'ambiente, il materiale e gli ausili necessari per l'intervento;
- garantire il rispetto della riservatezza della persona;
- fornire informazioni e suggerimenti in merito alle attività assistenziali e agli interventi svolti;
- garantire modalità di riconoscimento dell'operatore nell'accesso all'abitazione;

- osservare la persona nel suo ambiente di vita e raccogliere gli elementi utili alla verifica con gli operatori di riferimento.

Tabella esplicativa declaratoria delle prestazioni

	Cura della persona e rapporti con l'esterno	Legenda
1.	Alzata semplice e complessa	L'attività comprende: igiene della persona, vestizione e cambio al bisogno della biancheria, riordino camera e bagno, rifacimento del letto, postura e mobilitazione anche associata all'uso di ausili e protesi.
2.	Rimessa a letto semplice e complessa	L'attività comprende: igiene della persona, vestizione, rimessa a letto riordino materiale usato, riordino camera e bagno.
3.	Bagno semplice/complesso	L'attività comprende: la vestizione della persona, la preparazione ed il riordino degli strumenti utilizzati e dell'ambiente.
4.	Igiene personale	L'attività comprende: igiene a letto/in bagno (compresa igiene dei capelli, piedi, mani), vestizione, riordino strumenti utilizzati, riordino ambiente stimolando la persona all'autonomia.
5.	Preparazione, aiuto e somministrazione pasto	L'attività comprende anche il riordino della cucina e delle stoviglie.
6.	Sorveglianza delle condizioni personali ed abitative	L'attività è volta ad un monitoraggio circa la cura della persona e del suo ambiente di vita.
7.	Supporto alla vita di relazione, accompagnamento alle attività esterne	L'attività comprende l'accompagnamento verso attività di tipo ricreativo, culturale ed associativo, visite mediche, acquisti vari da effettuarsi attraverso mezzi pubblici o mezzi messi a disposizione dal Fornitore.
8.	Prestazioni igienico-sanitarie	L'attività comprende: aiuto e controllo per corretta assunzione dei farmaci prescritti e per corretto utilizzo di apparecchi medicali di uso semplice, prevenzione decubiti in complementarietà con prestazioni sanitarie, infermieristiche e mediche, medicazioni semplici, igiene cavo orale, medicazioni a piatto, applicazioni protesi-ortesi-tutore, applicazione apparecchiature medicali.
	Cura dell'ambiente di vita	
9.	Igiene ambiente di vita	L'attività comprende: pulizia e riordino dell'ambiente, lavaggio, asciugatura e stiratura biancheria ed indumenti personali. A cadenza programmata può essere previsto un'igiene più accurata degli spazi.
10.	Spesa e disbrigo commissioni	L'attività comprende la spesa e piccole commissioni.

5. Ai fini della gestione di eventi critici e di emergenze il Fornitore deve essere in possesso ed applicare tutte le procedure ed i protocolli operativi assistenziali per l'erogazione delle prestazioni all'utenza previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento, compresi quelli inerenti la gestione di eventi critici ed emergenze riguardanti l'utente quali malori, cadute, allontanamenti dal domicilio, mancata risposta all'operatore domiciliare. Il

personale che svolge il servizio deve applicare tali procedure, dando tempestiva comunicazione dell'accaduto ai familiari ed al Case Manager di riferimento.

Articolo 4 – Progetto di gestione

1. Lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto avverrà conformemente anche a quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dal Fornitore e allegato alla sua offerta. Il progetto deve essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.

2. È ammessa la possibilità di indicare nel progetto di gestione servizi aggiuntivi che potranno essere acquistati dagli utenti del servizio di assistenza domiciliare, con spesa a loro esclusivo carico. Servizi aggiuntivi che non implicino ulteriori oneri per l'Amministrazione come anche per l'utente sono considerati valore aggiunto del progetto.

3. Il progetto proposto in sede di gara rappresenta parte integrante di tutti gli atti disciplinanti il rapporto di servizio tra Amministrazione e Fornitore che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato che a quanto specificato nel progetto.

Articolo 5 – Modalità di attivazione del servizio

1. L'individuazione degli utenti avviene attraverso la graduatoria di vincitori del Bando Home Care Premium pubblicato e gestito dall'INPS. I suddetti vincitori vengono comunicati alla Società della Salute Pratese attraverso apposita piattaforma informatica e questi possono, in accordo con il Case Manager e nei limiti del budget assegnato e determinato dalla valutazione del bisogno socio assistenziale, scegliere l'assistenza domiciliare fra le prestazioni erogabili.

2. La richiesta di attivazione del servizio in favore di un utente sarà effettuata a mezzo fax o e-mail ad opera del competente Sportello Home Care Premium , trasmettendo apposita impegnativa per la presa in carico contenente anche il monte ore mensile stabilito.

3. A fronte di una richiesta di attivazione il Responsabile del coordinamento del servizio del Fornitore, deve prendere immediato contatto con il cittadino per concordare orari e modalità di erogazione del Servizio nel rispetto comunque del PAI; I tempi di attivazione sono quelli indicati nel PAI.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni di assistenza domiciliare in rispondenza a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto di gestione presentato nonché nel PAI, tenendo altresì conto delle eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio fornite dallo Sportello Home Care Premium. Salve urgenze o situazioni impreviste che richiedano un intervento diverso da quello pianificato, la durata degli interventi e la tipologia delle specifiche prestazioni fornite all'utente devono essere coerenti con quanto previsto nel PAI comunicato, non essendo consentite variazioni in assenza di specifica autorizzazione da parte del Case Manager.

2. Il Fornitore è tenuto ad informare sempre e in tempo utile gli utenti e i loro familiari su eventuali cambiamenti che possano incidere sul servizio (ritardi, sostituzioni, eventuale modifica di orario, etc.).

3. Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata assenza dell'utente, il Fornitore deve informarne tempestivamente il competente Sportello Home Care Premium.

4. Le prestazioni devono essere erogate al domicilio dell'utente o altro luogo situato nel territorio dell'Area Pratese, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 21.30 per sette giorni alla settimana, anche in caso di festività infrasettimanali, salvo diverso e ulteriore accordo di volta in volta concordato con l'utente di cui deve darsi comunicazione allo Sportello Home Care Premium.

5. I tempi per lo spostamento dell'operatore dal domicilio di un utente ad un altro non possono essere computati nel servizio reso in favore dell'utente e rimangono a carico del Fornitore.

6. Il monte ore complessivo di prestato servizio si intende riferito alle attività svolte ad effettivo contatto con l'utenza. Sono invece escluse le attività di aggiornamento, partecipazione ai convegni e riunioni interne del Fornitore.

Articolo 7 – Compiti dell'Amministrazione, monitoraggio e verifica dei progetti

1. La Società della Salute avvalendosi dello Sportello Home Care Premium provvede alle funzioni di organizzazione e supervisione del servizio di assistenza domiciliare, tenendo conto del budget previsto per ogni beneficiario del Bando Home Care Premium e del PAI elaborato in accordo con lo stesso o con il Responsabile del Progetto, effettuando il monitoraggio e verificando gli interventi anche attraverso incontri periodici con gli operatori del Fornitore, accertamenti e riscontri documentali, verifiche delle prestazioni rese agli utenti. Al riguardo, il coordinatore e gli operatori del Fornitore sono tenuti a collaborare attivamente e a partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica degli interventi individuali.

2. Al fine di monitorare l'andamento del processo assistenziale in rapporto ai risultati attesi, il Case Manager e gli Operatori incaricati si incontrano, se del caso unitamente all'utente e/o ai suoi familiari, ogni qualvolta lo ritengano necessario per la corretta prosecuzione dell'intervento domiciliare.

3. Qualora la verifica effettuata introduca modifiche nella tipologia degli interventi verrà modificato il PAI, che sarà successivamente trasmesso ai soggetti interessati.

4. L'Amministrazione appaltante si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento da parte del Fornitore a quanto previsto nel presente capitolato, anche richiedendo apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

Articolo 8 - Sospensioni e cessazioni del servizio

1. Nel caso di assenze dell'utente dal domicilio che non consentano la regolare erogazione degli interventi già autorizzati, l'utente stesso o un suo familiare deve darne comunicazione al soggetto aggiudicatario, direttamente all'operatore domiciliare ovvero al Responsabile del coordinamento affinché sia consentita la sospensione dell'intervento/servizio in tempo utile. In caso di soggetti che non sono in grado di farlo personalmente e privi di rete familiare, tale comunicazione viene effettuata da parte del Case Manager, laddove informato.

2. In caso di assenza dell'utente derivante da ricovero ospedaliero, inserimento temporaneo in RSA, trasferimento temporaneo presso familiari, il servizio viene

temporaneamente sospeso e potrà essere riattivato per le ore programmate e con possibile recupero delle ore non utilizzate.

3. Le cessazioni che non siano programmate nel PAI dovranno essere urgentemente comunicate dal Case Manager al Responsabile del coordinamento della Ditta.

Articolo 9 - Personale impiegato

a) Disposizioni organizzative relative al personale adibito al servizio

1. Il Fornitore deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace e regolare gestione dei servizi anche nel caso di concentrazione degli stessi in particolari fasce orarie.

2. Il Fornitore è tenuto a garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con adeguata formazione professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto.

In caso di personale di nazionalità straniera deve essere assicurata l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Il personale, munito di apposito cartellino di riconoscimento contenente generalità, qualifica e nome dell'impresa, deve presentarsi all'utente garantendo un comportamento gentile, rispettoso ed irreprensibile; deve riferirsi alla persona e alla sua famiglia tenendo conto di quanto specificato all'articolo 3.

4. Il Fornitore è tenuto a porre in essere, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, vigilando e controllando sul comportamento tenuto sul posto di lavoro. Laddove risultassero condotte scorrette da parte di alcuno degli operatori, il Fornitore provvederà all'immediata segnalazione all'Amministrazione, tenendola puntualmente aggiornata sullo stato delle verifiche correnti e degli eventuali provvedimenti consequenziali.

5. Il Fornitore deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa.

6. Il personale da destinare allo svolgimento del servizio deve essere in possesso:

Per i servizi di assistenza diretta alla persona, alternativamente, della qualifica di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) o di Assistente di Base (A.d.B.), ovvero titolo equivalente o superiore attinente al profilo.

Per i servizi di assistenza generica, alternativamente, della qualifica di Assistente generico, Operatore addetto alle pulizie, ecc. in possesso di attestazione di frequenza corso HACCP.

7. La dotazione di personale dedicata alle prestazioni di assistenza domiciliare oggetto del presente appalto deve rispettare almeno le seguenti proporzioni:

- non meno del 70% degli addetti a servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale o socio-sanitario, in possesso delle qualifiche richieste per le prestazioni di assistenza diretta alla persona attinenti al profilo;

- non oltre il 30% degli addetti a servizi generici non necessariamente in possesso delle qualifiche occorrenti per i servizi di assistenza diretta alla persona.

8. Al fine di assicurare nel tempo la continuità assistenziale, il Fornitore utilizzerà modelli organizzativi in grado di garantire la continuità nel rapporto tra l'utente e l'operatore o il gruppo di operatori assegnatogli. Inoltre il Fornitore adotta strumenti volti a prevenire un elevato turn over degli operatori.

9. In caso di avvicendamento/sostituzione degli operatori, il Fornitore garantisce il passaggio delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio.

10. Il Fornitore deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e riqualificazione, fornendo all'Amministrazione, quando richiesta, adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.

11. Il Fornitore rimborsa al personale addetto all'assistenza domiciliare i costi di spostamento tra i domicili dei vari utenti e/o tra le varie sedi di servizio e considera il tempo impiegato come tempo lavorato.

12. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale del Fornitore è preposto, l'Amministrazione può chiederne la sostituzione in presenza di motivata ragione da esplicitare in forma scritta. La sostituzione avverrà di norma entro 3 giorni dalla comunicazione salvo casi di particolare gravità nei quali deve avvenire entro 24 ore senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l'Amministrazione.

13. In presenza di utenti impossibilitati, per la loro particolare condizione di non autosufficienza o di disabilità, ad aprire la porta d'accesso all'operatore addetto al servizio, anche a causa dell'assenza (temporanea o permanente) di figure di riferimento in grado di farlo, nei casi indicati dall'Amministrazione e previo consenso dell'utente stesso, il Fornitore deve garantire (potendosi avvalere a tale scopo di accordi con soggetti terzi) la tenuta di copia delle chiavi dell'abitazione e fornire le stesse agli operatori addetti per consentirgli l'accesso all'abitazione e la realizzazione degli interventi previsti.

b) Adempimenti di carattere generale per il personale

14. Il Fornitore si impegna:

- a trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale da impiegare nelle attività con la relativa qualifica nonché il codice identificativo a ciascuno assegnato ai fini della rilevazione elettronica delle presenze. Detto elenco nominativo deve essere reso sotto forma di autocertificazione validamente costituita ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale venga altresì data attestazione del pieno assolvimento degli obblighi di legge;
- ad indicare, su richiesta dell'Amministrazione, il personale riassorbito dalla precedente gestione;
- a segnalare tempestivamente all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni di personale (nuovi ingressi e dimissioni). Il Fornitore deve altresì provvedere, con le stesse modalità formali, al tempestivo aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie o definitive.

15. Il Fornitore si impegna, con l'accettazione del presente capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché si impegna al rispetto della

retribuzione e di quanto più in generale previsto nei contratti collettivi, sottoscritti dalle OO.SS. e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale - ancorché il Fornitore non vi sia formalmente iscritto - e dagli accordi integrativi decentrati.

Il Fornitore, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo temporale dell'appalto. Inoltre è tenuto ad osservare la vigente normativa in materia di assicurazioni, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tal riguardo, su mera richiesta, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato.

16. Il Fornitore è tenuto ad osservare puntualmente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi, nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, in materia di igiene nei luoghi di lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nelle more dell'appalto.

17. Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, ovvero mediante il DURC, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l'Amministrazione si riserva di applicare il disposto di cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

18. Il Fornitore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal D. Lgs. 81/2008 "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione nonché di tutte le altre Autorità preposte, presso la sede dell'Impresa.

19. Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione - intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio - ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, resta escluso per il Committente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I..

c) Personale uscente (clausola di riassorbimento)

20. Il Fornitore, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente impiegato nel servizio, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempreché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, il Fornitore si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale dell'appaltatore uscente.

d) Effettuazione del servizio in caso di sciopero

21. In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS. o di assemblee sindacali interne o esterne, il Fornitore è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e all'Amministrazione della possibilità di adesione del proprio personale almeno sette

giorni prima dell'evento. In caso di sciopero, il Fornitore è tenuto ad effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dal CCNL di categoria.

Articolo 10 – Materiali e mezzi

1. Il Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, deve:

- fornire al personale tutto il materiale, le attrezzature ed i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività garantendo la sicurezza degli operatori e dell'utenza. Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o della persona, il materiale di consumo necessario (detersivi, sapone, asciugamani, etc.) è messo a disposizione dall'utente. Qualora, in situazioni di particolare disagio segnalate dal Servizio Sociale territoriale, l'utente non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura del Fornitore.

2. Il Fornitore risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di attrezzature e strumenti inidonei o dannosi da esso forniti;

3. Il Fornitore deve altresì:

- garantire una consona e corretta gestione della mobilità dei propri operatori nell'ambito del territorio, al fine di evitare ritardi o disguidi nelle attività programmate;

- disporre di adeguata strumentazione hardware e software per la rilevazione certificata delle presenze degli operatori al domicilio degli utenti e delle prestazioni ivi rese, anche ai fini dello svolgimento delle occorrenti verifiche e valutazioni da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione.

Articolo 11 – Sede operativa e coordinamento

1. Il Fornitore, entro 30 giorni dall'inappellabilità dell'aggiudicazione, deve garantire l'apertura - se non già presente - di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

2. Tale sede deve essere idonea, accessibile nei normali orari d'ufficio e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività nonché deve essere contattabile telefonicamente, a mezzo email e a mezzo fax. La sede deve inoltre essere regolarmente presidiata ogni giorno, inclusi i giorni festivi, almeno durante la fascia oraria di servizio, da personale adeguato anche al fine di disporre attivazioni in urgenza o emergenza assicurandone il debito coordinamento.

3. Per il servizio oggetto dell'appalto il Fornitore è tenuto ad individuare un responsabile con funzioni di coordinamento di tutte le attività. Tale figura deve possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza. Deve altresì coordinare e supervisionare le attività degli operatori per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e le famiglie e svolgere il ruolo di interfaccia con Ip Sportello Home care Premium nei diversi livelli organizzativi nonché con i competenti uffici amministrativi dell'Amministrazione.

4. Alla figura del responsabile del coordinamento fa capo anche l'attività di documentazione e rendicontazione di seguito prevista.

5. Il responsabile del coordinamento deve essere operativo almeno nei giorni feriali settimanali, dal lunedì al venerdì, indicativamente nell'ambito della fascia oraria 8,00-18,00 e deve essere reperibile presso la sede operativa o tramite telefono cellulare e, in caso di

assenza, deve esserne assicurata la sostituzione. Il Fornitore garantisce inoltre la pronta e immediata disponibilità di un proprio responsabile di servizio per qualsiasi problema dovesse insorgere nell'arco orario dei servizi di cui al presente capitolato.

6. Fermo quanto sopra previsto per la figura del responsabile del coordinamento, in caso di interventi che contemplino la compresenza di più operatori e/o la turnazione tra più operatori, deve individuarsi tra questi un referente.

Articolo 12 - Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del servizio, il Fornitore deve utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati. Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- capacità di rilevazione e registrazione degli interventi domiciliari svolti dal Fornitore, con riferimento al giorno, all'ora di inizio e all'ora di conclusione dell'intervento, alle prestazioni effettuate, nonché indicazione della data di inizio e di fine del PAI;
- certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;
- produzione di report analitici, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, in un periodo determinato, in favore dei singoli utenti del servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, Comune di residenza/domicilio utente, data interventi, orario inizio e fine interventi, durata interventi, tipologia di prestazioni effettuate, codici degli operatori che hanno svolto gli interventi (qualora un intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve essere riportata o associando all'intervento il numero di operatori coinvolti o registrando l'intervento per ciascun operatore coinvolto).
- possibilità di aggiornamento dei dati sugli interventi effettuati (inclusi gli eventuali inserimenti in manuale) con periodicità mensile o inferiore;
- possibilità di monitorare in tempo reale i dati relativi all'accesso al servizio e alla cessazione dal servizio da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione.

Tuttavia, anche in base alle possibilità di registrazione offerte da un lato dal sistema utilizzato e dall'altro dal sistema informativo dell'Amministrazione, potranno essere concordate modalità e classificazioni diverse di registrazione delle prestazioni, ferma restando la garanzia minima di gestione della classificazione sopra indicata.

2. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con una struttura idonea all'importazione dei relativi dati nel sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione, secondo le indicazioni che verranno fornite allo scopo dagli uffici.

3. Il sistema deve funzionare senza oneri aggiuntivi o dotazioni particolari a carico dell'Amministrazione o dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dell'utente stesso.

4. Gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente, in mancanza di preavviso in tempo utile o per rifiuto dell'utente stesso, vanno anch'essi registrati nel sistema, se del caso in manuale, con relativa specifica (assenza o rifiuto), indicando la durata corrispondente.

Analogamente può avvenire nei casi di avvio dell'intervento in significativo ritardo o conclusione dello stesso con significativo anticipo per cause addebitabili all'utente (ad es. apertura della porta d'ingresso in ritardo o invito all'operatore a terminare l'intervento prima

della conclusione programmata), per i quali il tempo di attesa (in caso di ritardo) o il tempo di mancato intervento (in caso di conclusione anticipata) può essere registrato nel sistema, anche in manuale, con relativa specifica. Per significativo ritardo o anticipo si intende un tempo superiore a dieci minuti.

5. Il Fornitore si rende disponibile a collaborare con l'Amministrazione anche ai fini dell'implementazione delle procedure di esportazione diretta dei dati del sistema in questione nel sistema informativo in uso all'Amministrazione tramite web-service o altre modalità.

6. Ogni difficoltà determinata dall'indisponibilità dell'utente a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata al competente ufficio amministrativo, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli stessi.

7. Nei casi, autorizzati dall'Amministrazione, in cui per i servizi forniti in favore di determinati tipi di utenti non sia possibile l'utilizzo del suddetto sistema, presso il domicilio degli utenti deve essere tenuto, salvo diversi accordi, un apposito diario cartaceo di registrazione degli interventi, che deve riportare gli orari di inizio e termine effettivi di ciascun intervento, eventuali osservazioni degli operatori addetti, la firma degli operatori stessi e la firma di convalida da parte dell'utente. Tali interventi devono comunque essere registrati in manuale nel sistema di cui al presente articolo.

8. Un analogo diario deve essere tenuto dall'avvio del servizio alla data di introduzione del sistema di registrazione di cui al presente articolo, anche con funzioni di attestazione delle dimensioni del servizio realizzato.

9. Ai fini della trasparenza delle informazioni fornite, il sistema deve consentire di verificare, anche nei report prodotti, quali dati sono stati inseriti in manuale.

Articolo 13 - Responsabilità e obbligo di assicurazione

1. Il Fornitore sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale dell'Amministrazione, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il proprio personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico del Fornitore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

2. Il Fornitore, prima dell'inizio del servizio, deve essere in possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'Accordo Quadro, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza:

- deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori ad € 3.000.000,00 "unico";
massimale RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato;

- deve coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, in quanto già assicurati nell'ambito della RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerato terzo l'Amministrazione appaltante, i suoi amministratori e i suoi dipendenti;
- deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti;
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003;
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- deve essere estesa ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

3. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Amministrazione o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Impresa di Assicurazioni.

4. Il Fornitore deve immediatamente segnalare all'Amministrazione appaltante, formalmente con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento del servizio nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto. Subcontratti

1. E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 15 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo è determinato dall'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo orario di cui all'offerta economica ed il numero di ore effettuate come risultanti dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 12.

2. Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel prezzo orario si intendono interamente compensati al Fornitore tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese di rilevazione e trasmissione dati e documentazione e più in generale ogni altro onere previsto dal presente capitolato o dall'accordo quadro, in forma espressa o non espressa, inerente e/o conseguente ai servizi di cui trattasi.

Articolo 16 – Adempimenti preliminari e modalità di pagamento

1. Alla fine di ogni mese di servizio il Fornitore è tenuto a presentare all'Amministrazione regolare fattura sulla base del numero delle ore di servizio effettuate.

2. La fatturazione deve essere trasmessa all'Amministrazione con modalità elettronica nelle forme di legge.

3. Contemporaneamente o preventivamente all'invio della fattura, deve essere trasmesso un report che evidenzi le ore di servizio rese nel mese, distintamente per ciascun utente, per il relativo Comune di residenza/domicilio, raggruppate in ragione dell'articolazione settimanale del PAI. Il report deve essere presentato entro il giorno 10 di ogni mese. Dal momento in cui viene reso operativo il sistema di registrazione elettronica degli interventi, tale report deve essere reso tramite il sistema stesso.

4. La quantità di servizio fatturata non può eccedere il numero di ore di servizio risultante dall'utilizzo del sistema di registrazione degli interventi effettuati (e dal conseguente report) che pertanto, allo scopo, costituisce un sistema di verifica della regolarità delle prestazioni effettuate.

Ulteriore elemento di verifica è costituito dai diari cartacei di registrazione degli interventi (riportanti giorni e orari degli interventi e controfirmati da operatori e utenti) da utilizzare prima dell'avvio del sistema di rilevazione elettronico e, successivamente, limitatamente ai casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione.

5. Per gli interventi programmati che non è stato possibile effettuare a causa dell'assenza dell'utente non comunicata al Fornitore o del rifiuto da parte dell'utente stesso, sarà riconosciuto, il corrispettivo orario di mezz'ora e solo nei casi in cui le suddette circostanze vengano tempestivamente comunicate all'Ufficio competente dell'Amministrazione tramite fax o email.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura si provvederà al controllo e al pagamento nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Il termine di pagamento è da intendersi sospeso nel caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata, fiscalmente irregolare ovvero sussistano impedimenti legali al pagamento in favore del Fornitore.

8. In caso di R.T.I., le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate unitariamente dalla mandataria. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà comunque a liquidare le suddette fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che riscuoterà anche in nome e per conto delle mandanti.

9. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/1997, convertito in Legge 28/5/1997 n. 140, non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Articolo 17 – Assoggettamenti fiscali e \contrattuali

1. I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative vigenti.

2. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico dell'Amministrazione.

3. Sono a carico del Fornitore tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria relativi alla stipula del contratto nonché quelle relative ai successivi adempimenti.

Articolo 18 – Periodo di prova

1. L'appalto all'inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile e incondizionato giudizio a mezzo PEC entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

Articolo 19 – Controversie

1. Ove dovessero insorgere controversie tra SDS e Fornitore in ordine all'interpretazione, esecuzione delle condizioni d'appalto e/o risoluzione o decadenza dal presente contratto, l'affidatario non potrà sospendere o rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato, con esclusione del ricorso all'arbitrato.



ALLEGATO "C"

Prov. Direttore SDS n.19 del 30.11.17

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per l'Area Pratese relativo al Lotto ___ (da 5 a 8)

TRA

il **Consorzio Società della Salute Area Pratese** (nel seguito per brevità, "l'Amministrazione") con sede legale in Prato, Piazza del Comune, n. 2, (codice fiscale e partita IVA 01975410976), in persona del Direttore Dott. Michele Mezzacappa, giusta poteri conferiti dalla Legge e dalla disposizione di nomina con decreto del Presidente n. 2 del 30/11/2017

E

_____, sede legale in ____, Via ____ n. ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

- che con avviso pubblico del 28 febbraio scorso (rettificato il 9 marzo) INPS ha riaperto il bando per il progetto Home Care Premium (HCP) per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2018, con l'intento di erogare prestazioni dirette e indirette a supporto delle persone con disabilità. Quindi sia trasferimenti monetari per il

pagamento di badanti con regolare assunzione, sia erogazione di prestazioni di assistenza e di supporto forniti da Enti convenzionati.

- che l'accesso è riservato ai **lavoratori e pensionati del comparto pubblico**. Home Care Premium infatti attinge le risorse da uno specifico fondo alimentato dagli stessi dipendenti pubblici. Contributi e servizi di assistenza alla persona verranno erogati secondo graduatorie che INPS provvederà a redigere e pubblicare riferendosi alla gravità della disabilità, alle necessità assistenziali e al livello ISEE.
- che la Società della Salute Area Pratese ha aderito al bando e sottoscritto successivamente apposito accordo per la gestione del modello assistenziale, relativamente ai soggetti aventi diritto alle prestazioni integrative.
- che la Società della Salute, per il finanziamento dei servizi tra cui il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale impiega risorse Inps a norma dell'art. 12 comma 1 dell'accordo sottoscritto.
- che, tenuto conto di quanto sopra, i contratti di fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario in base alle modalità e ai termini indicati nel presente accordo quadro nonché nei limiti dei trasferimenti di risorse effettuati dall'Inps;
- che in esecuzione di quanto precede, l'Amministrazione ha indetto con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ del ___ e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ___ del ___, una procedura aperta per la stipula di accordi quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei lotti per la fornitura di servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
- che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti della Società della Salute Area Pratese, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione Contraente**: la Società della Salute Area Pratese in qualità di stazione appaltante di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), D. Lgs. n. 50/2016;
- c) **Fornitore**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
- e) **Capitolato Speciale**: il documento allegato al presente atto che disciplina le caratteristiche del servizio e gli adempimenti ad esso correlati;
- f) **Appalto Specifico o contratto di fornitura**: contratto che si perfeziona con la ricezione (e nei limiti) degli Ordini di fornitura dell'Amministrazione;
- g) **Ordine di fornitura**: l'atto inviato dall'Amministrazione al Fornitore, con il quale l'Amministrazione medesima affida il servizio in favore dell'utenza.

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Speciale), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica/Progetto di Gestione del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per per la Società della Salute Area Pratese, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Codice deontologico degli appalti comunali approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Prato n. 726 del 4/10/2005 di cui il Fornitore dichiara aver preso visione e di accettare;

4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto e valore dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di utenti anziani, anche non autosufficienti, o disabili, presenti sul territorio dell'Area Pratese, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

2. Il presente Accordo Quadro, relativo al Lotto ____ (*indicare n° del Lotto*) è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione dell'Ordine di fornitura (e nei limiti dello stesso) inviato dall'Amministrazione, quale affidamento dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

3. Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € _____ (*indicare valore quadriennale del Lotto aggiudicato*) IVA esclusa, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che potranno essere affidati nel quadriennio 2018-2021 in virtù dell'Accordo Quadro medesimo.

4. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

- a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore;

c. all'invio degli ordini di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura nei limiti degli ordini di fornitura medesimi.

5. L'Amministrazione contraente può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione contraente può apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione contraente esegue in corso d'esecuzione del contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 anni con decorrenza dall'anno 2018 ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro non potrà essere rinnovata salva la possibilità per l'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento di prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.

4. L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto d'appalto, l'attivazione del servizio mediante preavviso di dieci giorni all'aggiudicatario. In tal caso questa si impegna ad attivare il servizio nel rispetto di tutte le norme previste dall'Accordo Quadro e dai suoi Allegati.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere di disdetta.

6. Nel caso di cambio di gestione, per scadenza del contratto ovvero qualsivoglia altra causa di cessazione anticipata dello stesso, la Ditta affidataria si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.

Articolo 5 - Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. Salvo quanto specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale, il corrispettivo per ciascun appalto specifico è determinato dall'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo orario di cui all'offerta economica ed il numero di ore di servizio effettuate, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

2. La quantità di servizio richiesto sarà dipendente, oltre che dal rapporto tra risorse stanziare e offerta economica del Fornitore, anche da variazioni legate alla domanda, sia per eccesso che per difetto e pertanto non sussiste impegno per l'Amministrazione alla garanzia di prestazione di servizio per alcun monte ore minimo.

3. Il presente Accordo Quadro è finanziato, da risorse Inps nell'ambito del progetto HCP, così come descritto nel progetto. Ciò considerato, gli Appalti Specifici verranno stipulati alla luce del presente Accordo Quadro.

Articolo 6 - Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite all'Articolo 3 e 5 del presente atto.

2. Fermo quanto stabilito in altre Parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:

- determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- prevederà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 7 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni pattuite.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni

caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza, di riservatezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Appalti Specifici; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente interessata.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Amministrazione per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso del requisito dell'accreditamento ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 82/2009 e ss.mm.ii. ovvero, ancora, di alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 d. lgs. 50/2016 o di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica

amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente per la prestazione del servizio oggetto di ciascun Appalto Specifico sono stabiliti secondo i criteri e nei termini di cui al Capitolato Speciale.

2. I corrispettivi di cui al precedente comma saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione Contraente. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 11 del presente Articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. L'Amministrazione Contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del R.T.I., che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente.

11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del R.T.I.. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del R.T.I. medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membre del R.T.I. e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Penali

1. Il Fornitore è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio ovvero, non ottemperi alle prescrizioni contrattuali del presente accordo quadro e/o relativi allegati.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata al Fornitore una penale oscillante tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto, fatta salva la possibilità di risoluzione contrattuale prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale.

4. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo Articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. La richiesta e/o il pagamento di penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

1. A garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni assunte dal Fornitore attraverso il presente accordo quadro, dell'esecuzione dei servizi nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, il Fornitore medesimo ha prestato fidejussione bancaria/polizza fideiussoria de _____ emessa in _____ n. _____ del _____ per l'importo di € _____, avente validità fino al _____, autenticata nelle firme dal dott. _____ Notaio in _____, in data _____, con il n° _____ di Repertorio.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario nonché la non opponibilità nei confronti dell'Amministrazione del mancato pagamento del premio da parte del debitore garantito.

3. La garanzia di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

5. Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

7. La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della medesima Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente per la garanzia rilasciata in suo favore.

9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ed i correlati Contratti di Fornitura derivanti dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 12 – Risoluzione

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione contraente, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'Articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'Articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 (Importi dovuti e fatturazione), 14 (Trasparenza), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 21 (Divieto di cessione del contratto. Subcontratti) del presente atto.
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) nell'ipotesi di frode posta in essere dal Fornitore;
- m) in caso di applicazione reiterato di penali superiore a tre nel corso dell'anno.

3. Inoltre, l'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro e/o suoi Allegati o con i singoli Contratti di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di Fornitura, l'Amministrazione, avrà diritto di escutere la rispettiva garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

8. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui al presente articolo o per altre ipotesi in cui sia configurabile un comportamento doloso o colposo del Fornitore, sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario. A quest'ultimo sono addebitate le maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali di legge.

9. Ove si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Fornitore in caso di risoluzione del contratto, si procederà a interpellare la ditta seconda classificata al fine di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso negativo, si procederà a interpellare le successive ditte classificatesi utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Qualora nessuna delle ditte interpellate fosse disponibile per l'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Articolo 13 – Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

4. L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

6. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e legittima il recesso dai singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Contratto di Fornitura e l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile per la privacy il rappresentante legale dell'impresa.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 16 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.

2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Speciale.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

Articolo 17 - Cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e/o il Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

3. Tenuto conto di quanto indicato in premessa sub a), l'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere sia l'Accordo Quadro sia i correlati Contratti di Fornitura ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro e/o i relativi Contratti di Fornitura, sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'Articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.comune.prato.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto. Subcontratti

1. La cessione del contratto è vietata, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 22 - Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore, nei termini indicati all'art. 13 del Capitolato Speciale, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Prato, li ____ ____

SOCIETA' DELLA SALUTE

IL FORNITORE
